



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,  
della formazione e della ricerca DEFR  
**Segreteria di Stato dell'economia SECO**

Ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP)

# Indicazione dei prezzi di **medicamenti** e **dispositivi medici**

Opuscolo informativo del 1° ottobre 2025

# Indice

<b>1. Basi giuridiche, obiettivo e campo d'applicazione.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Indicazione dei prezzi dei medicinali.....</b>	<b>4</b>
2.1 Indicazioni e specificazioni obbligatorie.....	4
2.2 Modo d'indicazione dei prezzi dei medicinali.....	5
<b>3. Indicazione dei prezzi dei dispositivi medici.....</b>	<b>6</b>
3.1 Definizioni.....	6
3.2 Indicazioni e specificazioni obbligatorie.....	6
3.3 Modo d'indicazione.....	7
<b>4. Prestazioni di servizi relative alla dispensazione di medicinali.....</b>	<b>8</b>
4.1 Obbligo d'indicazione del prezzo.....	8
4.2 Modo d'indicazione.....	9
<b>5. Prestazioni di servizi relative alla dispensazione di dispositivi medici.....</b>	<b>10</b>
5.1 Obbligo d'indicazione del prezzo.....	10
5.2 Modo d'indicazione.....	10
<b>6. Indicazione dei prezzi nella pubblicità.....</b>	<b>10</b>
<b>7. Indicazione dei prezzi da parte di produttori, importatori e grossisti.....</b>	<b>11</b>
<b>8. Attuazione, disposizioni penali.....</b>	<b>11</b>

## 1. Basi giuridiche, obiettivo e campo d'applicazione

---

L'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP ; RS 942.211) è basata sulla legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI ; RS 241).

L'obiettivo dell'OIP è garantire una chiara indicazione dei prezzi, permettendo ai consumatori di confrontarli e di non essere indotti in errore. L'indicazione dei prezzi è uno strumento operativo finalizzato a incentivare la concorrenza leale e a proteggere i consumatori.

L'ordinanza in questione si applica alle **merci** offerte ai consumatori e alle **prestazioni di servizi** di cui all'articolo 10 OIP. Si applica anche alla **pubblicità** rivolta ai consumatori, con indicazione di un prezzo o di una riduzione di prezzo, per tutte le merci e prestazioni di servizi.

Per **consumatori** si intendono le persone che acquistano merci o prestazioni di servizi per scopi che non sono in relazione con la loro attività commerciale o professionale.

L'OIP si applica al **commercio sia fisico** che **online**.

I seguenti articoli rivestono un'importanza particolare per i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni di servizi connesse con la loro vendita:

- articoli da 3 a 6 OIP (indicazione del prezzo al minuto e del prezzo unitario delle merci);
- articoli da 7, 8 e 9 OIP (modo d'indicazione dei prezzi delle merci);
- articolo 10 capoverso 1 lettera t e capoverso 2 OIP (indicazione dei prezzi delle prestazioni di servizi);
- articolo 11 OIP (modo d'indicazione dei prezzi delle prestazioni di servizi);
- articoli 13 e 14 OIP (pubblicità).

## 2. Indicazione dei prezzi dei medicinali

---

### 2.1 Indicazioni e specificazioni obbligatorie

Il **prezzo al minuto** di ogni medicamento offerto ai consumatori deve essere indicato, a prescindere dalla categoria<sup>1</sup> (A<sup>2</sup>, B<sup>3</sup>, D<sup>4</sup> o E<sup>5</sup>) e dal luogo di dispensazione (farmacia o drogheria fisica o online, studio medico, ospedale, ecc.).

Per *prezzo al minuto* si intende il prezzo effettivamente pagabile in franchi svizzeri, comprese le tasse pubbliche (come l'IVA) e i supplementi non facoltativi di qualsiasi tipo.

**Esempio:** Paracetamolo SECOPHARMA 1g, 16 pezzi, fr. 7.30

Nei negozi online i **costi di spedizione** possono essere indicati separatamente.

Per i medicinali della categoria di dispensazione E, oltre al prezzo al minuto occorre indicare anche il **prezzo unitario**<sup>6</sup>.

Per *prezzo unitario* si intende il prezzo per litro, chilogrammo o per multiplo o sottomultiplo decimale di tali unità (p. es. 10 ml, 100 g, ecc.) su cui è basato il prezzo al minuto

**Esempi:** Gel CONTUSPORT all'arnica, 70 g, fr. 13.30 (fr. 19.-/100 g)  
Bustine di tè all'anice SECOBIO (20 bustine) 40 g, fr. 4.90 (fr. 12.25/100 g)

In alcuni casi il prezzo unitario dei medicinali della categoria di dispensazione E non deve essere indicato, ad esempio quando sono venduti in unità di 1, 2 o 5 litri, chili o loro multipli o sottomultipli decimali, o per le confezioni di 25, 125, 250 e 2500 g.

**Esempio:** Spray disinfettante OCTONIMED, 50 ml, fr. 12.50

---

<sup>1</sup> Vedi articolo 40 segg. dell'ordinanza sui medicinali ([OM; RS 812.212.21](#)).

<sup>2</sup> A: dispensazione singola su prescrizione medica non rinnovabile.

<sup>3</sup> B: dispensazione su prescrizione medica.

<sup>4</sup> D: dispensazione previa consulenza specialistica.

<sup>5</sup> E: dispensazione senza consulenza specialistica.

<sup>6</sup> Per i medicinali delle categorie di dispensazione A, B e D non è obbligatorio indicare il prezzo unitario.

## 2.2 Modo d'indicazione dei prezzi dei medicinali

Il prezzo dei **medicamenti che non sono in vendita a libero servizio** deve essere indicato sul prodotto stesso (sull'imballaggio, sull'etichetta, scritto a macchina, ecc.). Per *medicamenti che non sono in vendita a libero servizio* si intendono i medicinali non direttamente accessibili ai consumatori (p. es. quelli conservati nei cassetti o nei retrobottega delle farmacie). È possibile applicare il prezzo sul medicamento stesso al momento della sua dispensazione, ad esempio sull'etichetta insieme alle indicazioni posologiche.

Il prezzo dei **medicamenti in vendita a libero servizio** va indicato sul prodotto stesso, come per tutte le altre merci (sull'imballaggio, sull'etichetta, scritto a macchina, ecc.) o nelle immediate vicinanze (un cartello per prodotto). In presenza di numerosi prodotti dello stesso prezzo, quest'ultimo può essere indicato sul ripiano. I prezzi dei **medicamenti esposti dietro il bancone** devono essere leggibili da chi si trova davanti al bancone (p. es. indicazione sul ripiano), salvo in casi particolari in cui non sia possibile indicare i prezzi in modo ben leggibile dietro il bancone, ad esempio a causa della grande distanza tra il bancone e il luogo in cui è esposto il medicamento oppure a causa delle dimensioni molto ridotte delle confezioni dei medicinali.

Nei limiti del possibile occorre evitare che il prezzo nasconda le indicazioni relative agli effetti, alla composizione, all'utilizzazione, alla durata di conservazione e allo stoccaggio del medicamento.

Nelle **farmacie o drogherie online** il prezzo al minuto e, se del caso, il prezzo unitario devono figurare nelle immediate vicinanze del prodotto messo in vendita. Questo vale per tutti i medicinali, compresi quelli soggetti a prescrizione medica. È vietato comunicare il prezzo di un medicamento solo dietro presentazione di una prescrizione medica.

I prezzi devono essere **ben visibili e agevolmente leggibili**. Inoltre, conformemente all'obbligo di **specificazione**, i medicinali devono essere descritti in base ai criteri essenziali che li contraddistinguono (p. es. l'effetto, le componenti, l'uso, la conservazione e le eventuali istruzioni di stoccaggio). Va inoltre indicata l'unità di misura a cui il prezzo al minuto si riferisce (peso, volume, numero di unità, ecc.).

Nelle **vetrine** vanno indicati in modo facilmente leggibile dall'esterno i prezzi di tutte le merci esposte. Gli oggetti non offerti in vendita (p. es. elementi e oggetti decorativi, materiale pubblicitario da esporre, come grosse scatole di medicinali in cartone o tubetti di grandi dimensioni) non devono per forza essere prezzati.

## 3. Indicazione dei prezzi dei dispositivi medici

---

### 3.1 Definizioni

Il concetto di **dispositivo medico** è definito nell'ordinanza relativa ai dispositivi medici<sup>7</sup>. Secondo l'articolo 3 capoversi 1 e 2 ODmed, un *dispositivo medico* è uno strumento, un apparecchio, un impianto, un software, un reagente o un altro articolo destinato in particolare a essere applicato all'uomo per diagnosticare, controllare, curare o attenuare malattie, lesioni o disabilità

L'azione principale di un dispositivo medico non viene esercitata con mezzi farmacologici, immunologici o metabolici, bensì essenzialmente in modo meccanico.

**Esempi:** gli apparecchi acustici, gli occhiali, le protesi, le calzature ortopediche, le stampelle, ecc.

### 3.2 Indicazioni e specificazioni obbligatorie

L'indicazione del prezzo effettivamente pagabile in franchi svizzeri, comprese le tasse pubbliche (come l'IVA) e i supplementi non facoltativi di qualsiasi tipo = **prezzo al minuto**, è obbligatoria per ogni dispositivo medico,

- a prescindere dal luogo di dispensazione (negozi di materiale medico e paramedico, punti vendita di apparecchi acustici, laboratori ortopedici e ottici, farmacie e drogherie fisiche o online, studi medici, ospedali, ecc.),
- dalla rimborsabilità della spesa e
- dall'assicurazione che se ne fa carico (assicurazione malattie, assicurazione contro gli infortuni, assicurazione invalidità, assicurazione vecchiaia e superstiti).

---

<sup>7</sup> [ODmed \(RS 812.213\)](#)

Questa regola non vale invece per i **dispositivi su misura**, che sono offerte individualizzate. Per *dispositivi su misura* si intendono i dispositivi fabbricati espressamente su prescrizione scritta e destinati a essere utilizzati solo per un determinato paziente ed esclusivamente in risposta alle sue esigenze e al suo stato di salute.

I dispositivi fabbricati in serie secondo una prescrizione scritta e quelli fabbricati in serie che richiedono un adattamento per soddisfare requisiti specifici non sono considerati dispositivi su misura<sup>8</sup>.

L'indicazione del prezzo deve essere **ben visibile** e **facilmente leggibile**. Deve inoltre evidenziare il genere e l'unità del prodotto a cui il prezzo al minuto è riferito.

### 3.3 Modo d'indicazione

Il prezzo del dispositivo medico va indicato sul prodotto stesso (sull'imballaggio, sull'etichetta, scritto a macchina, ecc.) o nelle immediate vicinanze (un cartello per prodotto).

Se l'indicazione del prezzo sulla merce stessa non è funzionale, a causa di un numero troppo grande di unità a prezzo identico oppure per ragioni di ordine tecnico, i prezzi possono essere indicati in altro modo, purché siano facilmente consultabili e agevolmente leggibili (p. es. indicazione del prezzo sul ripiano, lista dei prezzi).

Nei limiti del possibile occorre evitare che il prezzo nasconda le indicazioni relative agli effetti, alla composizione, all'utilizzazione, alla durata di conservazione e allo stoccaggio del dispositivo medico.

Nelle **vetrine** vanno indicati in modo facilmente leggibile dall'esterno i prezzi di tutte le merci esposte.

---

<sup>8</sup> Articolo 4 capoverso 2 ODmed in combinato disposto con l'articolo 2 numero 3 del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici.

## 4. Prestazioni di servizi relative alla dispensazione di medicinali

---

### 4.1 Obbligo d'indicazione del prezzo

Le prestazioni fornite al momento della dispensazione di medicinali soggetti a prescrizione medica sono disciplinate dall'OIP.

Le prestazioni fornite dai farmacisti sono fatturate sotto forma di importi forfettari, secondo tariffe stabilite mediante una convenzione tariffale<sup>9</sup> stipulata da casse malattia e farmacie. Tale convenzione si basa sulla legge sull'assicurazione malattie<sup>10</sup> come pure sull'ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie<sup>11</sup>.

Ogni importo forfettario equivale a un certo numero di punti tariffali. Attualmente<sup>12</sup>, un punto tariffale corrisponde a 1,08 franchi (IVA inclusa).

Il **prezzo effettivamente pagabile in franchi svizzeri**, IVA inclusa, deve essere indicato per **ogni importo forfettario** relativo alle prestazioni del farmacista.

Dall'indicazione deve risultare la frequenza di fatturazione di ogni importo forfettario.

- Convalida del medicamento: l'importo forfettario corrispondente a questa prestazione serve in particolare a retribuire il controllo della prescrizione medica al momento della dispensazione del medicamento. Esso ammonta a 4,30 franchi (4 punti tariffali) e viene fatturato per ogni riga della prescrizione.
- Convalida del trattamento: l'importo forfettario corrispondente a questa prestazione serve a retribuire la gestione del dossier del paziente. Esso ammonta a 3,25 franchi (3 punti tariffali) per ogni acquisto di medicinali, a prescindere dalla quantità di medicinali acquistati.
- Servizio d'urgenza: l'importo forfettario corrispondente a questa prestazione ammonta a 17,30 franchi (16 punti tariffali); esso compensa i farmacisti per gli oneri supplementari derivanti dall'esecuzione della prescrizione medica al di fuori dell'orario di apertura abituale.

---

<sup>9</sup> Convenzione tariffale RBP (retribuzione basata sulle prestazioni), scaricabile dal sito [www.pharmasuisse.org/it](http://www.pharmasuisse.org/it) > Servizi > Convenzioni tariffali > RBP (in tedesco)

<sup>10</sup> LAMal; RS 832.10; articoli 25 capoverso 2 lettere b e h, 42, 43 capoverso 5 e 46

<sup>11</sup> Ordinanza sulle prestazioni, OPre; RS 832.112.3; articolo 4a capoversi 1 e 2.

<sup>12</sup> Stato: ottobre 2025

- Assunzione del medicamento sotto sorveglianza: l'importo forfettario corrispondente a questa prestazione compensa i farmacisti per gli oneri supplementari derivanti da un'assunzione del medicamento sotto sorveglianza in farmacia su prescrizione medica. Esso ammonta a 10,80 franchi (10 punti tariffali).
- Dispensazione scaglionata: l'importo forfettario corrispondente a questa prestazione ammonta a 5,40 franchi (5 punti tariffali); esso compensa i farmacisti per gli oneri supplementari derivanti da una dispensazione scaglionata di una o più confezioni per somministrazione ambulatoriale.
- Pianificazione settimanale (funzione di «compliance»): se i pazienti devono assumere almeno tre medicinali alla settimana, questi ultimi, su prescrizione del medico, vengono dispensati dal farmacista secondo un piano settimanale oppure le dosi giornaliere vengono preparate in anticipo. L'importo forfettario corrispondente a questa prestazione ammonta a 21,60 franchi (20 punti tariffali).
- Sostituzione con un medicamento generico: l'importo forfettario corrispondente a questa prestazione compensa i farmacisti per l'onere di lavoro supplementare derivante dalla sostituzione di un medicamento prescritto con uno generico più vantaggioso. Esso ammonta al 40 % della differenza di prezzo, ma al massimo a 21,60 franchi (20 punti tariffali).
- Somministrazione di metadone: se un medico prescrive una terapia sostitutiva che prevede la somministrazione di una soluzione di metadone, le prestazioni del farmacista – inclusa l'assunzione sotto sorveglianza – vengono remunerate in base agli importi forfettari seguenti: più di cinque somministrazioni a settimana: 310.- franchi al mese; da una a cinque somministrazioni a settimana: 195.- franchi al mese.

Se i medici che dispensano personalmente i medicinali riscuotono un supplemento per i servizi prestati in relazione alla dispensazione di medicinali soggetti a prescrizione, sono tenuti ad indicare i prezzi relativi a queste prestazioni di servizi.

## 4.2 Modo d'indicazione

I prezzi delle diverse prestazioni devono essere indicati, in modo che siano **facilmente consultabili** e **agevolmente leggibili**, su un manifesto o un cartello affisso nel luogo della dispensazione in un posto dove i clienti sostano abitualmente.

## 5. Prestazioni di servizi relative alla dispensazione di dispositivi medici

---

### 5.1 Obbligo d'indicazione del prezzo

Le prestazioni fornite al momento della dispensazione di dispositivi medici (consigli, esami, adattamenti, manutenzione, ecc.) sono disciplinati dall'OIP.

Salvo il caso in cui queste prestazioni non siano già incluse nel prezzo totale del dispositivo medico, il prezzo effettivamente pagabile in franchi svizzeri per ognuna di esse deve essere indicato separatamente.

Ciò vale a prescindere dalla rimborsabilità della spesa e da quale assicurazione se ne assume il costo (assicurazione malattie, assicurazione contro gli infortuni, assicurazione invalidità, assicurazione vecchiaia e superstiti).

L'indicazione deve inoltre evidenziare il genere e l'unità delle prestazioni di servizi o le tariffe a cui i prezzi si riferiscono (specificazione).

### 5.2 Modo d'indicazione

L'indicazione dei prezzi delle diverse prestazioni deve essere di facile consultazione e agevolmente leggibile. I prezzi vanno indicati mediante cartelli, liste di prezzi o cataloghi.

Le informazioni relative ai prezzi devono essere accessibili in un luogo dove i clienti sostano abitualmente.

## 6. Indicazione dei prezzi nella pubblicità

---

Non sussiste un obbligo di indicazione dei prezzi nella pubblicità. Tuttavia i prezzi eventualmente indicati devono corrispondere ai prezzi effettivamente pagabili, vale a dire i prezzi al minuto, imposta sul valore aggiunto (IVA) inclusa.

Inoltre l'indicazione deve permettere di collegare univocamente la merce offerta in vendita al prezzo corrispondente e specificare di quale prodotto si tratta (art. 13 e 14 OIP).

La pubblicità dei medicinali è disciplinata dalla legge sugli agenti terapeutici<sup>13</sup>, dall'ordinanza sulla pubblicità dei medicinali<sup>14</sup> come pure dalla normativa cantonale in materia.

- In particolare, non è ammessa la pubblicità destinata al pubblico di medicinali che possono essere dispensati solo su prescrizione medica.
- Inoltre, la pubblicità suscettibile di indurre a un uso eccessivo, abusivo o inappropriato di medicinali (p. es. medicinali in regalo o offerte speciali di medicinali, del tipo «3 al prezzo di 2») non è ammessa<sup>15</sup>.

## 7. Indicazione dei prezzi da parte di produttori, importatori e grossisti

---

I produttori, gli importatori e i grossisti possono indicare ai consumatori prezzi o prezzi indicativi o mettere a disposizione dei consumatori liste o cataloghi di prezzi (art. 18 cpv. 2 OIP).

Occorre indicare chiaramente se si tratta di raccomandazioni di prezzo non vincolanti. Ciò vale anche per la pubblicità. Sono fatte salve le disposizioni della legislazione federale in materia di cartelli e altre limitazioni alla concorrenza.

## 8. Attuazione, disposizioni penali

---

L'attuazione dell'OIP spetta ai Cantoni; gli organi cantonali competenti vigilano per un'applicazione corretta dell'ordinanza e denunciano le infrazioni alle autorità competenti (art. 22 OIP).

La Confederazione esercita l'alta vigilanza per il tramite della Segreteria di Stato dell'economia (art. 23 OIP).

Le infrazioni all'OIP vengono sanzionate con multe fino a 20 000 franchi (art. 21 OIP in combinato disposto con l'art. 24 LCSl).

---

<sup>13</sup> [LaTer; RS 812.21](#); articoli 31-33

<sup>14</sup> [OPuM; RS 812.212.5](#)

<sup>15</sup> Articolo 32 capoverso 1 lettera b LATer

## **Impressum**

Segreteria di Stato dell'economia SECO

Settore Diritto

Holzikofenweg 36, 3003 Berna

Tel: 0041 58 462 77 70

[pbv-oip@seco.admin.ch](mailto:pbv-oip@seco.admin.ch)

[www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) > Pratiche commerciali e  
pubblicitarie > Indicazione dei prezzi

10.2025